



## COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

### ORDINANZA N. 13 DEL 12/01/2026

**OGGETTO:** OLIMPIADI E PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBUSH MARKETING RELATIVE AL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO.

#### IL SINDACO

*Premesso che:*

- tra il 6 febbraio e il 22 febbraio 2026 e tra il 6 marzo e il 15 marzo 2026 (di seguito per brevità “**Periodo dei Giochi**”), presso i centri di Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina Sliding Centre e Olimpia delle Tofane (di seguito i “**Centri**”) del Comune di Cortina d’Ampezzo, sono previste una serie di competizioni ed eventi relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici (di seguito i “**Giochi**”), che per il loro valore, hanno raggiunto notevole notorietà presso un vasto pubblico in campo nazionale ed internazionale, tale da richiamare sempre maggiori spettatori;
- durante il Periodo dei Giochi è necessario escludere la presenza di persone che, senza titolo ad esercitare, al di fuori delle biglietterie autorizzate, offrono in vendita titoli di accesso alle competizioni in corso presso i Centri e comunque sul territorio comunale, nonché di persone che con banchetti di fortuna espongono merci (magliette, felpe, sciarpe, poster e bevande anche alcoliche) in spazi ed aree pubbliche e private al di fuori di quelli individuati dal Comune di Cortina d’Ampezzo;
- l’atteggiamento adottato dalle persone che praticano abitualmente tale commercio avvallano la convinzione del pubblico di trovarsi in presenza di un comportamento illegale, che debba essere represso e che mina in generale la sensazione di sicurezza urbana percepita da parte dei cittadini.

*Premesso inoltre che:*

- la pubblicità di terzi non autorizzata nel contesto dei grandi eventi sportivi consiste solitamente nella installazione e / o occupazione di display pubblici, cartelloni pubblicitari, presenza di veicoli non autorizzati e / o qualsiasi altro supporto per la promozione non autorizzata di prodotti e servizi di terzi.

- Tali attività, oltre a essere illecite in quanto in contrasto con le leggi ordinarie e speciali, possono essere di intralcio alle normali attività dei Giochi e anche alla pubblica viabilità distraendo gli automobilisti in marcia. Infatti, queste istallazioni sono spesso di grandi dimensioni, ingombranti, accattivanti e collocate in luoghi di grande visibilità e passaggio degli spettatori per attirare il più possibile l'attenzione.

- La pubblicità di terzi non autorizzata può consistere anche nella distribuzione di gadget promozionali e / o campioni di prodotto non autorizzati, talora anche di scarsa o dubbia qualità e fattezze, e / o nell'attività di volantinaggio non autorizzata volta a sponsorizzare la propria impresa, nonché in attività realizzate da soggetti che, nei pressi di esercizi commerciali, invitino il pubblico a entrare, associando il locale all'evento.

- Tutte le attività sopra menzionate, oltre a rientrare in fenomeni di abusivismo commerciale, come menzionato dalla stessa legge speciale Olimpica, possono costituire illecita occupazione di suolo pubblico e possono, altresì, danneggiare il patrimonio pubblico e privato e generare fenomeni di alterazione del decoro e qualità urbana (ad esempio nel caso di immondizia e sporcizia causata dalla distribuzione incontrollata di materiale pubblicitario, volantini o altro e / o campioni non autorizzati), nonché un rischio per incolumità e sicurezza degli spettatori (ad esempio nel caso di gadget di scarsa qualità).

*Premesso ancora e considerato che:*

Il decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 8 maggio 2020, n. 31, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, nonché in materia di divieto di attività parassitarie, oltre a riservare l'uso delle Proprietà Olimpiche al CIO o ai soggetti autorizzati (art. 5 bis), vieta espressamente “*le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti poste in essere in relazione all'organizzazione di eventi sportivi non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale*” e, altresì, qualsiasi rappresentazione che, falsamente possa creare nel pubblico la erronea convinzione che vi sia associazione, affiliazione, sponsorizzazione e / o una qualsivoglia relazione con i Giochi (art. 10) con la previsione di una elevata sanzione amministrativa pecuniaria (art. 12).

*VISTI:*

- l'art 54 del Decreto-legge 267/2000 cose come modificato dall'art. 6 del Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in Legge 125/2008;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni cui al capo precedente;
- l'art. 13 della Legge 689/1981;
- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e il relativo Regolamento di esecuzione, emanato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;

- il decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 8 maggio 2020, n. 31;

## **ORDINA**

In occasione delle competizioni relative ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, per tutto il Periodo dei Giochi, nonché nei sette giorni antecedenti il Periodo dei Giochi, tutti i luoghi degli eventi e gare Olimpiche e Paralimpiche nel Comune di Cortina d'

Ampezzo, nonché gli spazi correlati, incluse tutte le aree destinate a vie di accesso, parcheggio, aree di sosta degli spettatori, nonché le eventuali aree dalle quali è possibile avere una buona visuale sugli eventi di interesse e al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate, si da estendere l'ambito di applicazione della presente ordinanza al più ampio perimetro possibile intorno ad essi per assicurare una effettiva ed efficace copertura, **quanto segue**:

- il DIVIETO di vendita ambulante e / o, comunque, non autorizzata di biglietti e titoli di accesso alle competizioni Olimpiche e Paralimpiche, al di fuori delle aree individuate dal Comune di Cortina d'Ampezzo;
- il DIVIETO dello svolgimento di attività commerciali, anche in forma itinerante, con esposizione delle merci nonché le attività di pubblicità e promozione e servizi di terzi non autorizzata, inclusa la installazione e/o occupazione di display pubblici, cartelloni pubblicitari, presenza di veicoli non autorizzati e/o qualsiasi altro supporto per la promozione non autorizzata di prodotti e servizi di terzi, meglio indicate in premessa, in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio senza preventiva autorizzazione.

**Agli agenti della Guardia di Finanza unitamente agli operatori autorizzati della società Carpinvest nonché a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.**

Le violazioni ai divieti saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs 267/2000, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 24.11.1981, n. 689, con una sanzione amministrativa.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di procedere al sequestro obbligatorio del prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, 689, per i provvedimenti di cui all'articolo 20, comma 3 sempre della legge 689/1981.

Questa ordinanza è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Cortina d'Ampezzo come di seguito specificato: 1) in modo informale, nell'home page o altro spazio idoneo a renderla immediatamente visibile; 2) in modo formale, anche ai fini della decorrenza dei termini di legge per l'eventuale impugnativa: a) all'Albo Pretorio on line; b) nella Sezione Amministrazione Trasparente-sottosezioni Provvedimenti organi di indirizzo politico e Disposizioni generali Atti generali.

Contro questa ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune;
- straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

Il Sindaco  
**GIANLUCA LORENZI**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

